

ATTO DI PROROGA

Tra

Consip S.p.A., con sede legale in Roma, via Isonzo, 19/E (00198), C.F. e P.IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Casalino (di seguito "Consip")

e

Fastweb S.p.A., con sede legale in Milano, via Francesco Caracciolo 51, 20155, C.F. e P.IVA 12878470157, in persona dei procuratori speciali Claudio Pellegrini, nato a Biella il 3 Gennaio 1965, C.F. PLLCLD65A03A859W, ed Emidio Romano, nato a Benevento il 22 Luglio 1966, C.F. RMNMDE66L22A783X, nominati con giusta procura del 4 Maggio 2015 repertorio n. 29177 Notaio Elena Terrenghi in Milano, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante HP ES Italia S.r.l. (di seguito "Fornitore"),
(congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO CHE

- in ossequio all'art. 83 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in data 25 maggio 2006, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) stipulava con codesto Fornitore, all'esito di una gara a licitazione privata, un Contratto Quadro - CIG: 0658999F29 - (di seguito "Contratto Quadro OPA") - della durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni - per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (di seguito "SPC" o "Sistema"), di cui al citato D.Lgs. n. 82/2005, nonché un Contratto Quadro OPO (di seguito "Contratto Quadro OPO") - anch'esso della durata di 5 anni e rinnovabile per un periodo complessivamente non superiore a 4 anni - per la fornitura di servizi OPO in favore degli altri fornitori assegnatari;
- il 25 maggio 2009, il CNIPA, in considerazione della sopravvenuta esigenza di disporre di servizi integrativi al fine di ampliare le funzionalità del SPC, includendo prestazioni rese possibili dall'evoluzione tecnologica e, al contempo, di garantire la continuità del Sistema medesimo, all'esito di un'apposita procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stipulava col medesimo Fornitore un distinto Contratto Quadro - CIG: 0658999F29 - per la ripetizione di servizi analoghi (di seguito "Contratto Quadro Ripetizione OPA"), la cui scadenza era fissata al 25 maggio 2013;
- tale data coincideva con il termine ultimo di fruizione dei servizi di connettività da parte delle Amministrazioni sottoscrittrici di Contratti Esecutivi OPA, la cui scadenza, infatti, determinata in ragione della durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA, era anch'essa prevista per il 25 maggio 2013;
- con nota del 9 maggio 2013, Consip S.p.A. - in qualità di soggetto ora deputato allo svolgimento delle "attività di centrale di committenza relative ... al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82", (conformemente a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135) - dato atto, da un lato, dei mutamenti del quadro normativo di riferimento che hanno reso impossibile la tempestiva indizione di una nuova procedura ad evidenza pubblica per

l'affidamento dei servizi in questione, e, dall'altro, dell'inoltro, in data 8 aprile 2013, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di un'istanza di parere in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA (ed ogni atto a questo collegato o connesso), al fine di garantire la continuità nella fruizione delle prestazioni da parte delle Amministrazioni, richiedeva a codesto Fornitore - che accettava - di impegnarsi a fornire, per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dal 25 maggio 2013, i servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del SPC previsti dal Contratto Quadro Ripetizione OPA, nonché i servizi di connettività di cui al relativo Contratto Quadro OPO, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi indicati, fatto salvo il diritto di recesso della stessa Consip S.p.A. qualora, prima del 25 maggio 2015, si fosse proceduto alla aggiudicazione della nuova gara, alla individuazione dei nuovi fornitori e all'attivazione dei servizi ed alla relativa migrazione;

- con nota prot. n. 0046841 del 20/05/2013 (AG 33/13), l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si pronunciava fornendo indicazioni in merito alla possibilità di prorogare la durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA (ed ogni atto a questo collegato o connesso), al fine di garantire la continuità nella fruizione delle prestazioni da parte delle Amministrazioni;

- in data 21 maggio 2013 Consip S.p.A. inviava per la pubblicazione su GUUE e GURI, il Bando di gara per procedura ristretta per la stipula di Contratti-quadro per l'affidamento a regime dei servizi di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC);

- con nota prot. n. 41/DSI/S/2013 del 22/05/2013, Consip S.p.A. documentava l'istruttoria effettuata in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza della durata della dispendiosa proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, in ragione del tempo necessario per l'espletamento della procedura di cui sopra e del tempo necessario per la migrazione dei servizi dagli attuali fornitori verso i nuovi fornitori che saranno individuati all'esito della procedura medesima;

- in data 29 novembre 2013 Consip inoltrava lettera di invito ad i concorrenti prequalificati;

- ad oggi, i lavori per procedere all'aggiudicazione definitiva della nuova gara sono ancora in corso;

- occorrerà comunque garantire le attività di migrazione dagli attuali fornitori ai futuri aggiudicatari/assegnatari;

- con lettera prot. n.9122/2015 del 2 aprile 2015, Consip S.p.A. ha comunicato all'ANAC la volontà di procedere con la presente proroga;

tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di proroga.

Art. 2 - PROROGA DELLA VALIDITA' ED EFFICACIA, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. La durata di cui all'articolo 6.2 del Contratto Quadro Ripetizione OPA e del relativo Contratto Quadro OPO è prorogata di massimo ulteriori 24 mesi a decorrere dal 25 maggio 2015.
2. Le Parti convengono che resta salvo il diritto di recesso in favore di Consip S.p.A., da comunicarsi con preavviso di almeno 60 giorni, con rinuncia espressa, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa del Fornitore, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ., qualora, prima del 25 maggio 2017, si addivenga alla aggiudicazione della gara per la selezione dei nuovi fornitori dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività di cui alle premesse, alla individuazione dei fornitori medesimi, alla stipula dei relativi Contratti Quadro, nonché alla attivazione dei servizi ed alla eventuale migrazione degli stessi relativamente ai Contratti Esecutivi OPA in essere (attuativi del Contratto Quadro OPA e del Contratto Quadro Ripetizione OPA).
3. Anche ai sensi dell'art. 5.3 del Contratto Quadro OPA ed in conformità con quanto stabilito all'art. 83, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), la durata di ciascun Contratto Esecutivo OPA potrà essere prorogata dall'Amministrazione competente con espressa comunicazione al Fornitore; tale durata, tuttavia, non potrà essere estesa in nessun caso al di fuori del periodo di validità del Contratto Quadro Ripetizione OPA.
4. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, il Dott. Olindo Rencricca.

Art. 3 - GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Atto di proroga del Contratto Quadro Ripetizione OPA, il Fornitore costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore di Consip S.p.A. per un ammontare pari alla quota percentuale corrispondente alla parte assegnata al Fornitore applicata all'importo di € 2.200.000,00= (duemilioniduecentomila/00). Il relativo certificato dovrà essere consegnato a Consip S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di perfezionamento del presente Atto di proroga, pena la risoluzione del Contratto Quadro Ripetizione OPA.
2. Per le modalità ed i termini della garanzia, vale quanto stabilito all'articolo 23 "GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO" del Contratto Quadro OPA.

Art. 4 - CONTRIBUZIONE A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Le Parti danno atto che le modalità di pagamento del contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, spettante a Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quater*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, sono state rese note alle Amministrazioni utenti dei servizi mediante il sito internet della Consip S.p.A. (www.consip.it).

Art. 5 - SALVEZZA DI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI

1. Le Parti convengono e riconoscono che, nel corso dell'intera durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA e del relativo Contratto Quadro OPO, così come prorogati ai sensi del precedente articolo 2, restano fermi e validi i patti, i prezzi e le condizioni tutte ivi previsti, nonché previsti - laddove non integrati - dal Contratto Quadro OPA, senza diritto del Fornitore ad alcuna indennità o compenso aggiuntivo.

Art. 6 - CLAUSOLA FINALE

1. In ragione delle competenze affidate a Consip S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 135/2012, e dell'articolo 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134/2012, ogni comunicazione ed ogni documento contrattuale la cui trasmissione è prevista nel Contratto Quadro OPA, nel Contratto Quadro OPO, nel Contratto Quadro Ripetizione OPA e, conseguentemente, nei Contratti Esecutivi OPA, in favore di CNIPA (poi DigitPA e successivamente AGID) è da effettuarsi anche in favore di Consip S.p.A..
2. Le Parti convengono e riconoscono che, nel corso dell'intera durata del Contratto Quadro Ripetizione OPA, così come prorogato ai sensi del precedente articolo 2, Consip S.p.A. potrà procedere alla verifica della permanenza in capo al Fornitore dei requisiti di ordine generale ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ivi inclusi gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente; in caso di esito negativo di detta verifica, ferma l'applicazione di quanto previsto nel medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e nel D.P.R. n. 207/2010, Consip S.p.A. si riserva il diritto di risolvere il Contratto Quadro Ripetizione OPA, nonché il Contratto Quadro OPO.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, lì 18 maggio 2015

Per Consip S.p.A.
Dott. Domenico Casalino
(L'Amministratore Delegato)

Per il Fornitore
Claudio Pellegrini, Emidio Romano
(Procuratori)

I sottoscritti, nella qualità di procuratori del Fornitore, dichiarano di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 2 - Proroga della validità ed efficacia, Responsabile del Procedimento; Art. 3 - Garanzia dell'esatto adempimento; Art. 5 - Salvezza di patti, prezzi e condizioni; Art. 6 - Clausola finale.

Per il Fornitore
Claudio Pellegrini, Emidio Romano
(Procuratori)